

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2049/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 ⁽⁴⁾ ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;considerando che è opportuno tradurre nel regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, EURATOM) n. 1600/88 ⁽⁶⁾, le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-13 febbraio 1988 per quanto riguarda il rafforzamento della gestione di bilancio annuale degli stanziamenti, le modalità di finanziamento della politica agricola comune e l'eventuale ricorso ad una «riserva negativa» al momento della preparazione del bilancio;

considerando che nell'interesse di una migliore gestione di bilancio e di una maggiore trasparenza degli stanziamenti occorre prevedere che gli stanziamenti dissociati, inutilizzati alla fine dell'esercizio, cadano di norma in perenzione, ma che taluni riporti possano essere decisi dalla Commissione sulla base di criteri specifici; che, d'altronde, la ricostituzione di taluni stanziamenti, in seguito ai disimpegni, deve intervenire unicamente in base a criteri specifici, solo su decisione della Commissione;

considerando che il rafforzamento dei principi dell'annualità non può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi previsti dalle politiche comunitarie;

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 14. 4. 1988, pag. 9.⁽²⁾ Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 166 del 25. 6. 1988, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 1.considerando che il regolamento finanziario deve riflettere le modalità di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» per tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁸⁾;

considerando che occorre introdurre una disposizione appropriata per rendere possibile l'eventuale iscrizione in bilancio di una riserva negativa limitata ad un determinato importo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

1. nell'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui attenzione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario secondo la forma adeguata, in sede di concessione dell'aiuto.

Nel determinare tale data limite si terrà debitamente conto della necessità di realizzare in più anni operazioni finanziarie, nonché delle condizioni specifiche di esecuzione relative ai vari settori d'intervento.

La Commissione, in circostanze particolari, può adattare il limite di esecuzione di questi obblighi, sulla base di giustificazioni appropriate fornite dai beneficiari.»;

2. il testo dell'articolo 6, punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento: gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti di

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁸⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.